

COMUNE DI LONGHENA (BS)

**DETERMINAZIONE N. 65
DEL 27/08/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI INERENTI IL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DATI PERSONALI- CIG BC956ABC90.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- il regolamento degli uffici e dei servizi vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 in tema di armonizzazione contabile;
- il vigente Regolamento di contabilità e successive variazioni;
- la deliberazione C.C. n. 35 del 18.12.2025 di approvazione del DUP 2026/2028 e la deliberazione C.C. n. 36 del 18.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PIAO 2026-2028, con particolare riguardo alla sezione performance, allegato 2.2;

Vista l'autorizzazione prot. 0168626 del 14.05.2026 con la quale la Prefettura di Brescia ha autorizzato la dott.ssa Francesca Faita quale segretario comunale reggente con decorrenza dal 01.05.2026 al 31.08.2026;

Richiamati i principi e le disposizioni D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, recante "Codice dei Contratti Pubblici" (d'ora innanzi "Codice") e ss.mm.ii.;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 2, del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di

carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in oggetto le cui caratteristiche sono qui riassunte:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: il servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO) e gli adempimenti inerenti al Regolamento U.E. 2016/679 per il Comune di Longhena che dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di Protezione dei dati personali, GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) e D. Lgs. 101/2018.
 - Importo del contratto: € 5.400,00 (Iva 22% esclusa)
 - Opzioni previste:

Eventuale proroga di mesi 6	€ 900,00 (Iva 22% esclusa)
Eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023	€ 1.080,00 (Iva 22% esclusa)
Eventuale rinnovo per ulteriori anni 3	€ 5.400,00 (Iva 22% esclusa)

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che l'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00, non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi pubblici di cui all'art. 37 del Codice;

Rilevato, preliminarmente, che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti:

- l'art. 50 del Codice, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, dello stesso Codice, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Codice che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- in tema di imposta di bollo per i contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del Codice;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del Codice;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questa SA è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della natura intellettuale della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al seguente provvedimento;

Dato atto che:

- in data 3/08/2026 è stata avviata la procedura (ID 222774117) sulla piattaforma elettronica "Sintel" di Aria S.p.A. - Regione Lombardia per l'acquisizione formale dell'offerta economica e della documentazione amministrativa necessaria per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura da parte dell'operatore economico invitato LTA SRL, con sede in Via della Conciliazione 10, 00193 Roma (RM) - Cod. Fisc. e P. IVA 14243311009;
- si è proceduto all'apertura della busta telematica, contenente l'offerta inviata dal citato operatore economico, prendendo atto altresì che il medesimo ha offerto un prezzo complessivo di euro € 5.400,00 oltre IVA di legge, a fronte del servizio in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3, dello stesso Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla ditta LTA SRL, con sede in Via della Conciliazione 10, 00193 Roma (RM) - Cod. Fisc. e P. IVA 14243311009 le attività in parola per un importo di € 5.400,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 6.588,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante nonché congrua e conveniente in relazione alle attuali condizioni del mercato e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto altresì che:

- per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);
- il presente appalto non è soggetto al versamento del contributo per i contratti di cui alla deliberazione dell'ANAC 621 del 20/12/2022, in quanto il relativo importo è inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, è nominata quale responsabile unico del progetto (RUP) la Dott.ssa Francesca Faita;

- essendo l'importo dell'affidamento inferiore a € 40.000,00 le verifiche, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice saranno effettuate a campione;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all'affidamento diretto, del servizio di responsabile della protezione dei dati personali e adempimenti inerenti il regolamento u.e. 2016/679 relativo alla protezione dati personali (CIG BC956ABC90) in oggetto alla ditta LTA SRL, con sede in Via della Conciliazione 10, 00193 Roma (RM) - Cod. Fisc. e P. IVA 14243311009, per un importo pari ad € 5.400,00, oltre Iva come per legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023;
- 2) di dare atto che le condizioni per l'esecuzione del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre l'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Dlgs n. 36/2023;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice è il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faita;
- 5) di impegnare la spesa complessiva per il suddetto servizio pari ad **€ 6.588,00 IVA inclusa** (imponibile **€ 5.400,00** + IVA al 22% pari ad **€ 1.188,00**) come di seguito specificato:

Anno	Bilancio	Importo	PEG
2026	01021.03.0062	€ 2.196,00 (IVA INCLUSA)	Servizi di gestione documentale
2027	01021.03.0062	€ 2.196,00 (IVA INCLUSA)	Servizi di gestione documentale
2028	01021.03.0062	€ 2.196,00 (IVA INCLUSA)	Servizi di gestione documentale

- 6) di dare atto che, per le motivazioni richiamate in premessa, non sono previste per il presente appalto né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva;
- 7) di precisare che sono previste le seguenti opzioni:

Eventuale proroga di mesi 6	€ 900,00 (Iva 22% esclusa)
Eventuale quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023	€ 1.080,00 (Iva 22% esclusa)
Eventuale rinnovo per ulteriori	€ 5.400,00 (Iva 22% esclusa)

anni 3	
--------	--

- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 9) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 524 del 22/12/2025
- 10) di demandare agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - ☐ l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
 - ☐ gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza;
- 11) di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Longhena, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia nei termini previsti dalla legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

FRANCESCA FAITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge